

Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Salerno
Regolamento delle attività e del funzionamento del Consiglio
Allegato A al verbale di Consiglio del 13.05.2022

Articolo 1 – Premessa.

1. Il presente regolamento detta la disciplina delle attività e del funzionamento del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Salerno, recependo fra gli altri i principi contenuti nel Decreto Legislativo n.139 del 28 giugno 2005, nella Legge n.241 del 7 agosto 1990, nel Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e nel Decreto del Presidente della Repubblica n.137 del 7 agosto 2012.

Articolo 2 – Definizione, composizione e cariche del Consiglio

1. Il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Salerno è l'organo di governo dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Salerno, ordine territoriale a norma dell'articolo 7 del Decreto Legislativo 139/2005 e successive modificazioni.

2. Esso è composto da un numero complessivo di componenti pari a quanto stabilito dal comma 2 dell'art. 9 del Decreto Legislativo 139/2005 e successive modificazioni. Il Consiglio dell'Ordine è eletto in base alle disposizioni di cui del Decreto Legislativo 139/2005 e successive modificazioni.

3. Costituiscono cariche del Consiglio, come previsto dall'articolo 10 del Decreto Legislativo 139/2005 e successive modificazioni, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere; il Presidente del Consiglio dell'Ordine è eletto direttamente dagli iscritti mentre il Consiglio elegge al suo interno il Vicepresidente il Segretario ed il Tesoriere.

Articolo 3 - Attribuzioni del Consiglio

1. Il Consiglio costituisce l'organo di indirizzo e programmazione dell'Ordine e ad esso è attribuito il compito di definire le linee programmatiche lungo le quali dovranno svolgersi le attività dell'Ente individuando gli obiettivi, le aree di interesse e le priorità; al Consiglio spettano tutte le attribuzioni di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo 139/2005 e successive modificazioni e precisamente:

- a) la rappresentanza degli iscritti nella Circoscrizione del Tribunale di Salerno promuovendo i rapporti con gli enti locali;
- b) la vigilanza sull'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni che disciplinano la professione;
- c) la tenuta dell'albo e dell'elenco speciale provvedendo alle iscrizioni e alle cancellazioni previste dal Decreto Legislativo 139/2005 e successive modificazioni;
- d) la tenuta del registro dei tirocinanti adempiendo agli obblighi previsti dalle norme relative al tirocinio e all'ammissione agli esami di stato per l'esercizio della professione;
- e) la verifica periodica, almeno una volta ogni anno, della sussistenza dei requisiti di legge in capo agli iscritti, emettendo le relative certificazioni e comunicando periodicamente al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili tali dati;
- f) la vigilanza per la tutela dei titoli e per il legale esercizio delle attività professionali e per il decoro e l'indipendenza dell'Ordine;
- g) l'intervento per la composizione delle contestazioni fra gli iscritti nell'albo in dipendenza dell'esercizio professionale, effettuando immediata segnalazione e trasferendo i relativi fascicoli al Consiglio di Disciplina, qualora le contestazioni violino il Codice deontologico della professione approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in data 17/12/2015, in conformità con quanto disposto dai regolamenti vigenti in materia;
- h) l'intervento per la composizione delle contestazioni fra gli iscritti e i loro clienti se

richiesto concordemente dalle parti, effettuando immediata segnalazione e trasferendo i relativi fascicoli al Consiglio di Disciplina, qualora le contestazioni violino il Codice deontologico della professione approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in data 17/12/2015, in conformità con quanto disposto dai regolamenti vigenti in materia;

- i) l'organizzazione degli uffici dell'Ordine, la gestione finanziaria dell'Ordine e quant'altro sia necessario per il conseguimento dei fini dell'Ordine;
 - l) la designazione di rappresentanti dell'Ordine presso commissioni, enti ed organizzazioni di carattere locale;
 - m) la convocazione dell'assemblea degli iscritti. Le riunioni assembleari si svolgono, di norma, a Salerno presso la sede dell'Ordine. Per motivi di opportunità e/o per favorire maggiore partecipazione degli iscritti, le Assemblee possono essere convocate in località diverse dalla sede;
 - n) il rilascio a richiesta di certificati o attestati relativi agli iscritti;
 - o) la determinazione del contributo di iscrizione all'albo e all'elenco, del contributo annuale per gli iscritti all'albo e all'elenco e della tassa per il rilascio di certificati e di copie;
 - p) la riscossione e il successivo accreditamento della quota dovuta dai singoli iscritti per il funzionamento del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
 - q) la promozione, organizzazione e regolamentazione della formazione professionale continua obbligatoria dei propri iscritti in uno alla vigilanza sull'assolvimento di tale obbligo da parte dei medesimi.
2. Al Consiglio dell'Ordine, inoltre, spettano tutte le attribuzioni previste dalla legislazione vigente.

Articolo 4 - Organizzazione del Consiglio

1. Il Consiglio svolge la propria attività individuando specifiche aree di interesse in relazione alle linee programmatiche da esso stabilite ed agli obiettivi da perseguire.
2. Al fine di rendere più efficiente e snello lo svolgimento delle attività delle singole aree il Consiglio può conferire e revocare specifici incarichi a singoli consiglieri fissando competenze, risorse e limiti dell'incarico nonché le modalità di rendicontazione.
3. Per il perseguimento dei propri compiti istituzionali, attribuiti dall'articolo 12 del Decreto Legislativo 139/2005 e successive modificazioni il Consiglio può avvalersi di organi di staff, del parere di commissioni di cui agli articoli 23 e 24 del presente regolamento, delle quali determina la composizione, le materie e la durata.
4. Il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere si avvalgono delle strutture di staff.

Articolo 5 - Attribuzioni del Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Ordine, presiede il Consiglio ed esercita le altre attribuzioni a lui conferite da norme legislative o regolamentari; in casi di urgenza egli adotta i provvedimenti necessari, salvo ratifica del Consiglio.

Articolo 6 – Attribuzioni del Vicepresidente

1. Il Vicepresidente, per l'ordinaria amministrazione, sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo di quest'ultimo; in caso di impedimento sia del Presidente che del Vicepresidente le loro funzioni vengono svolte dal Consigliere più anziano per iscrizione nell'Albo o, in caso di parità, dal Consigliere più anziano per età.

Articolo 7 – Attribuzioni del Segretario

1. Il Segretario assiste il Presidente nel coordinamento dell'attività del Consiglio, controlla l'esatta e puntuale esecuzione delle deliberazioni del Consiglio; redige, anche con l'ausilio di un

membro dello staff di segreteria di cui all'articolo 23, il verbale delle sedute, tiene i rapporti con i dipendenti; in caso di assenza o impedimento le funzioni del Segretario sono svolte dal Consigliere più giovane per iscrizione all'Albo, o, in caso di parità, dal Consigliere più giovane per età.

Articolo 8 – Attribuzioni del Tesoriere

1. Il Tesoriere vigila sulla riscossione delle entrate e sul pagamento delle spese, predispone annualmente, con il supporto dello staff di tesoreria, il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio, predispone la relazione di accompagnamento al bilancio di previsione e al bilancio consuntivo.

Articolo 9 - Elezione e proclamazione dei Consiglieri, durata del mandato

1. I membri del Consiglio dell'Ordine sono eletti in base alle disposizioni del Decreto Legislativo n.139/2005, durano in carica 4 anni e sono rieleggibili per due soli mandati consecutivi; il mandato decorre a partire dal giorno successivo alla scadenza del Consiglio precedentemente in carica.

Articolo 10 - Seduta di insediamento

1. I componenti del Consiglio eletti assumono l'incarico nel corso della prima seduta successiva alla scadenza del mandato del Consiglio precedentemente in carica.
2. La prima seduta del nuovo Consiglio è convocata e presieduta dal Presidente neo-eletto entro dieci giorni dalla scadenza del mandato del Consiglio precedentemente in carica.

Articolo 11- Criteri di votazione per l'elezione delle cariche

1. Le votazioni per la nomina delle cariche del Consiglio procedono con il seguente ordine:
 - a. elezione del VicePresidente;
 - b. elezione del Segretario;
 - c. elezione del Tesoriere.
2. Le elezioni procedono con votazioni distinte per ciascuna carica.
3. Le votazioni per l'elezione del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere si svolgono a scrutinio palese.
4. Risulta eletto, per ciascuna carica, il Consigliere che riporta il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti.

Articolo 12 – Sostituzioni e decadenza

1. Nel caso di cessazione delle cariche, per qualsiasi motivo, ad eccezione del Presidente, il Consiglio provvede alla sostituzione nel corso della prima seduta successiva alla cessazione, procedendo a nuove elezioni secondo le norme di cui all'articolo 11 del presente regolamento.
2. Il consigliere che nel corso di un anno solare faccia più di tre assenze consecutive ingiustificate, verrà ritenuto decaduto dalla carica e subentrerà al suo posto il primo dei consiglieri non eletti appartenenti alla lista concernente il consigliere decaduto.

Articolo 13 - Calendario delle riunioni del Consiglio dell'Ordine

1. Il Presidente, sentito il Consiglio, fissa il calendario delle riunioni del Consiglio per l'intero anno.
2. Il calendario può essere variato dal Presidente, sentito il Consiglio, ove ne ravvisi l'opportunità e, comunque, finché non sia stato fissato il calendario annuale, il Consiglio stabilisce in ciascuna seduta la data della riunione successiva.
3. In caso di urgenza il Presidente, a suo insindacabile giudizio, può convocare sedute straordinarie, nella sede del Consiglio o in altre sedi.

Articolo 14 - Sede delle riunioni del Consiglio dell'Ordine

1. Le riunioni del Consiglio si svolgono, di norma, a Salerno presso la sede dell'Ordine.
2. Per motivi di opportunità il Consiglio può essere convocato in località diverse dalla sede.
3. La partecipazione alle riunioni del Consiglio dell'Ordine può avvenire – se stabilito dal Consiglio in una delle riunioni precedenti - mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione che consentano, in ogni caso, la registrazione degli interventi e delle espressioni di voto; i Consiglieri che utilizzano i mezzi di telecomunicazione concorrono a determinare il quorum costitutivo delle riunioni ed hanno diritto al voto: qualora nel corso della riunione siano utilizzati mezzi di telecomunicazione, i consiglieri collegati non possono partecipare alle eventuali votazioni a scrutinio segreto ed in tal caso non concorrono neppure a determinare il quorum costitutivo.
4. I sistemi di telecomunicazione adottati devono consentire a tutti i consiglieri collegati di partecipare attivamente alla discussione consentendo, in particolare di disporre e di far condividere a tutti i partecipanti gli eventuali documenti prodotti in discussione se non già precedentemente disponibili.

Articolo 15 - Convocazione delle riunioni del Consiglio dell'Ordine

1. Le sedute del Consiglio sono convocate dal Presidente che provvede a darne comunicazione a tutti i Consiglieri, mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica agli indirizzi indicati per iscritto dai Consiglieri, da inviarsi almeno 4 giorni prima della seduta.
2. La convocazione deve contenere le informazioni circa:
 - a) la data, il luogo e l'ora della seduta;
 - b) ordine del giorno della seduta;
 - c) la documentazione di supporto relativa agli argomenti all'ordine del giorno per fornire ai Consiglieri sufficienti elementi di valutazione in ordine alle decisioni da assumere;
3. Per la validità delle adunanze del Consiglio occorre la presenza della maggioranza dei componenti.

Articolo 16 - Ordine del giorno del Consiglio dell'Ordine

1. Il Presidente forma l'ordine del giorno degli argomenti da trattare nel corso della seduta e provvede alla designazione di uno o più relatori per ciascun argomento; in caso di urgenza il Presidente, a suo insindacabile giudizio, può integrare l'ordine del giorno di una seduta già convocata, sino a due giorni prima della seduta nel rispetto di quanto prescritto al comma 2 ~~lettera~~c) dell'articolo 15.
2. Ciascun Consigliere può proporre al Presidente l'iscrizione nell'ordine del giorno di uno o più argomenti depositando una richiesta scritta che verrà comunicata a tutti i Consiglieri assieme all'ordine del giorno: la richiesta di iscrizione dell'argomento all'ordine del giorno, integrata dalla documentazione di supporto di cui alla lettera c) dell'articolo 15 del presente regolamento, devono essere fatte pervenire al Presidente almeno sette giorni prima della data prevista per la seduta; qualora per motivi di opportunità il Presidente ritenga di non accogliere la richiesta avanzata dal Consigliere, egli provvederà ad iscrivere all'ordine del giorno della seduta per la quale la richiesta era stata avanzata la proposta di delibera circa l'opportunità di inserire la richiesta non accolta nell'ordine del giorno della successiva seduta.

Articolo 17 - Ordine di trattazione degli argomenti

1. Nel corso della seduta del Consiglio gli argomenti sono trattati secondo l'iscrizione nell'ordine del giorno.
2. Il Presidente, su richiesta del relatore interessato o ravvisandone l'opportunità, può disporre che la trattazione di un argomento venga anticipata o posticipata rispetto all'ordine stabilito.

Articolo 18 - Trattazione degli argomenti

1. La trattazione dell'argomento all'ordine del giorno è effettuata dal relatore designato e l'esposizione del relatore deve terminare con la proposta di delibera circa l'argomento trattato e con l'indicazione dell'eventuale impegno di spesa.
2. A seguito della proposta di delibera il Presidente dà la parola ai Consiglieri che ne abbiano fatto richiesta: l'intervento di ciascun Consigliere non può superare la durata massima di cinque minuti e nessun Consigliere può intervenire nuovamente fintantoché non si siano espressi tutti gli altri Consiglieri che ne abbiano fatto richiesta; è facoltà del Presidente, ovvero suo obbligo se ne fanno richiesta tanti Consiglieri che costituiscono la maggioranza dei presenti, disporre una seconda tornata di interventi della durata massima di due minuti.
3. Ogni proposta di delibera conterrà, oltre all'argomento oggetto della votazione, gli spazi per la dichiarazione di voto dei Consiglieri: successivamente alla relazione e agli interventi si procederà con la votazione della delibera che avverrà per alzata di mano con registrazione del voto, da parte del verbalizzante, negli spazi intestati "Favorevole - Contrario - Astenuto"; ciascun Consigliere potrà far risultare a verbale per ciascuna delibera la propria dichiarazione di voto.
4. Nelle ipotesi previste dalla legge la votazione avverrà a scrutinio segreto.
5. Al termine della votazione il Segretario provvederà alla comunicazione del risultato al Consiglio e alla verbalizzazione dello stesso.
6. Il Consiglio può deliberare di avvalersi, per la preparazione e lo svolgimento dei lavori consiliari, di professionalità anche esterne, esperte in materia giuridico amministrativa e ordinamentale, cui potrà essere affidato, tra l'altro, l'incarico di redigere, in ausilio al Consigliere segretario, la bozza del verbale della riunione consiliare. Nell'individuazione delle professionalità esterne, il Consiglio applicherà i criteri e le modalità di nomina previste da apposito regolamento e, mai in contrasto con le normative vigenti in tema di affidamento di incarichi per gli Enti Pubblici.

Articolo 19 - Deliberazioni del Consiglio

1. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.
2. A cura del Consigliere segretario viene tenuto un repertorio vidimato per l'annotazione, in ordine cronologico e con progressione numerica, delle delibere consiliari.

Articolo 20 - Verbalizzazione delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono verbalizzate sotto la responsabilità del Consigliere Segretario che ne dispone l'archiviazione avvalendosi della struttura di staff di segreteria dopo la sottoscrizione del Presidente e del Consigliere Segretario. Se ritenuto opportuno dal Consiglio le sedute possono essere registrate al fine di riportare fedelmente quanto espresso dai partecipanti. Al termine della verbalizzazione, dopo la sottoscrizione del periodo precedente, le registrazioni medesime devono essere distrutte.
2. Nel verbale è riportata la sintesi dei lavori della riunione, l'indicazione degli argomenti trattati e l'elenco delle deliberazioni sottoposte a votazione nel corso della seduta; le deliberazioni sono riportate indicandone il relatore, l'argomento/titolo, l'esito della votazione con specifica indicazione dei voti favorevoli, contrari ed astenuti.

Articolo 21 - Indennità

1. La carica di Consigliere non dà diritto né al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'attività istituzionale né ad alcuna forma di indennità.
2. Le trasferte dei Consiglieri sono autorizzate o ratificate dal Consiglio che può prevedere il rimborso spese previa presentazione di adeguata documentazione giustificativa.

Articolo 22 - Attribuzioni del Collegio dei Revisori

1. Le funzioni del Collegio dei Revisori sono disciplinate dall'articolo 24 del Decreto

Legislativo n.139/2005; il Collegio dei revisori dura in carica quattro anni dalla data di nomina.

2. I componenti del Collegio dei revisori pur non partecipando ai lavori del Consiglio dell'Ordine come previsto dal comma 5 dell'art. 24 del D. Lgs. 139/2005 riceveranno puntuale notizia di ogni convocazione di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'art. 15 del Consiglio dell'Ordine in modo tale che potranno se ritenuto opportuno, presenziare come uditori.

Articolo 23 – Funzioni degli uffici di staff

1. Qualora il Consiglio dell'Ordine lo ritenga opportuno, su proposta del Presidente possono essere nominati i seguenti Uffici di staff:

- 1) Ufficio di Presidenza
- 2) Ufficio di Segreteria
- 3) Ufficio di Tesoreria

Che contribuiranno a supportare il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere nelle loro funzioni. Possono essere nominati membri dei suddetti Uffici i Consiglieri dell'Ordine e gli iscritti all'Ordine che abbiano particolari conoscenze connesse allo svolgimento dei lavori del Consiglio dell'Ordine. Il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere propongono i membri dei propri staff che il Consiglio ratifica. Su richiesta del Presidente, del Segretario e del Tesoriere i membri dello staff che non ricoprono la carica di consigliere, possono presenziare alle riunioni del Consiglio relativamente agli argomenti all'Ordine del giorno demandati ai loro Uffici di appartenenza, ad eccezione dei punti all'ordine del giorno che coinvolgono la privacy degli iscritti.

Articolo 24 - Funzioni delle Commissioni

1. Le Commissioni sono istituite dal Consiglio con il fine di fornire pareri ed elementi di valutazione su qualsiasi materia che interessi l'esercizio della professione e di effettuare studi ed indagini in specifici settori e materie oggetto dell'attività della categoria professionale.

2. Di concerto con altri Enti possono essere istituiti Commissioni miste, per l'esame congiunto di argomenti concordati tra gli stessi. La nomina dei componenti di tali Commissioni per la parte concernente l'Ordine dei dottori commercialisti ed Esperti contabili di Salerno avverrà a cura del Consiglio.

3. Le Commissioni non possono avere alcuna rilevanza esterna.

4. La Commissione è coordinata dal Consigliere delegato ed è formato da un numero limitato di componenti.

5. Il funzionamento delle Commissioni sarà disciplinato da apposito regolamento.

Articolo 25 - Rapporti con gli altri Ordini territoriali e partecipazione a Coordinamenti e Conferenze regionali e interregionali

1. Il Consiglio favorisce e riconosce la partecipazione dell'Ordine di Salerno ad aggregazioni di Ordini locali in forma di coordinamenti e/o conferenze sia a base regionale che interregionale.

2. Il contatto con tali organismi viene realizzato tramite incontri aventi cadenza programmata.

Articolo 26- Rapporti con le Associazioni di categoria

1. Il Consiglio ritiene opportuno ed utile promuovere una consultazione periodica con le Associazioni di categoria ed i sindacati di commercialisti presenti sul territorio ed a tal fine concorda con i relativi Presidenti modalità e termini di realizzazione.

Articolo 27 - Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio al Decreto Legislativo n.139/2005.